



ACCORDO DI LAVORO
tra
LA PROCURA EUROPEA
e
LA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI ITALIANA

La Procura europea (in prosieguo: "l'EPPO") e la Procura generale presso la Corte dei conti (in italiano: "Procura generale presso la Corte dei conti"), congiuntamente denominate "le Parti",

Considerati gli articoli 86 e 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

Considerato il Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017, che attua una cooperazione rafforzata per l'istituzione dell'EPPO (in prosieguo: il Regolamento),

Considerati la funzione e il ruolo della Procura generale presso la Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 103 (2) della Costituzione italiana, che ne sancisce, in particolare, l'indipendenza,

Considerata, in particolare, la competenza delle Procure regionali presso la Corte dei conti italiana ad accertare e perseguire dinanzi alle Sezioni giurisdizionali presso la Corte dei conti, sotto il coordinamento del Procuratore generale, le condotte illecite che hanno arrecato pregiudizio agli interessi finanziari delle istituzioni pubbliche, compresa l'Unione europea,

Ritenuto che sia nell'interesse comune della Procura generale presso la Corte dei conti e dell'EPPO instaurare una stretta cooperazione al fine di contrastare nel modo più efficiente possibile le frodi, la corruzione e qualsiasi altro reato o attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione europea,

Concordano il seguente Accordo di lavoro (di seguito "Accordo di lavoro"):

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Accordo di lavoro mira a fornire un quadro strutturato per la cooperazione tra l'EPPO e la Procura generale presso la Corte dei conti italiana.
2. Il presente Accordo di lavoro, che riguarda unicamente le relazioni tra l'EPPO e la Procura generale presso la Corte dei conti, non è destinato a creare ulteriori diritti e obblighi e non pregiudica le disposizioni che disciplinano le funzioni dell'EPPO o della Procura generale presso la Corte dei conti.
3. Il presente Accordo di lavoro mira a stabilire e mantenere un rapporto di cooperazione tra le Parti.

Articolo 2

Scambio di informazioni

1. Fatti salvi gli obblighi delle Parti ai sensi degli articoli 24(1), 36(6) e 39(4) del Regolamento EPPO, l'EPPO e la Procura generale presso la Corte dei conti procederanno allo scambio di informazioni anche nei seguenti casi:
 - a) La Procura generale presso la Corte dei conti, direttamente o tramite la Procura regionale procedente, informerà l'EPPO di qualsiasi notizia verosimile di frode, irregolarità o qualsiasi altra condotta illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, di natura non penale, quando:
 - I. La condotta illecita ha causato o può causare un danno agli interessi finanziari dell'Unione di importo non inferiore a 100.000 euro.
 - II. Il caso potrebbe avere ripercussioni che interessano l'Unione Europea.
 - III. I funzionari o altri agenti dell'Unione, o membri delle istituzioni dell'Unione, sono sospettati di essere responsabili della condotta illecita; o
 - IV. La condotta illecita ha una dimensione transfrontaliera che coinvolge almeno due Stati membri partecipanti.
 - b) L'EPPO informerà la competente Procura regionale e la Procura generale presso la Corte dei conti in merito alle indagini, per le quali l'EPPO ha esercitato la propria competenza, che potrebbero riguardare un danno agli interessi finanziari dello Stato membro o dell'Unione europea, al fine di consentire l'avvio della necessaria istruttoria in vista dell'eventuale azione di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti e del recupero delle somme.
2. Su richiesta dell'altra Parte o di propria iniziativa, ciascuna Parte può trasferire all'altra documenti specifici contenuti nel rispettivo fascicolo di indagine.
3. L'EPPO informerà l'altra Parte nel rispetto delle norme applicabili in materia di riservatezza delle indagini penali, conformemente al Regolamento e alla legislazione nazionale applicabile sulla segretezza delle indagini preliminari.
4. Ciascuna Parte può sospendere lo scambio di informazioni qualora esso possa ostacolare le indagini in corso o possa compromettere la sicurezza delle persone.

Articolo 3

Accesso alle informazioni pertinenti nelle banche dati nella Procura generale presso la Corte dei conti

Ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento, su richiesta motivata indirizzata al referente che specifichi le informazioni ritenute necessarie, la competente Procura presso la Corte dei conti fornirà all'EPPO un accesso immediato alle informazioni pertinenti contenute nelle sue banche dati o terrà tali informazioni a disposizione per la successiva acquisizione.

Articolo 4

Coordinamento nelle questioni relative a casi specifici

1. Quando, a seguito dello scambio di informazioni previsto dal presente Accordo, l'EPPO e la Procura presso la Corte dei conti procedente conducono indagini connesse, le Parti si coordineranno nello svolgimento delle rispettive attività di indagine.
2. Le Parti possono invitarsi reciprocamente a partecipare, su base paritaria, a riunioni o ad altre iniziative di coordinamento.

Articolo 5

Persone di riferimento

1. Le Parti designeranno referenti per lo scambio di informazioni e per la collaborazione operativa. Esse si notificheranno reciprocamente tale designazione mediante scambio di lettere.
2. Ogni successiva modifica dei referenti designati sarà notificata senza indugio per iscritto.

Articolo 6

Formazione e workshop

1. Le Parti coopereranno, all'occorrenza, nella formazione in settori di interesse comune.
2. I programmi di formazione della Procura generale presso la Corte dei conti e dell'EPPO possono essere aperti alla partecipazione del personale dell'altra Parte.
3. La Procura generale presso la Corte dei conti e l'EPPO possono scambiarsi formatori e organizzare attività congiunte di formazione.

Articolo 7

Riservatezza, utilizzo delle informazioni da parte delle parti e in relazione a terzi

1. Le informazioni comunicate o acquisite ai sensi del presente Accordo sono protette dal segreto professionale ai sensi dell'articolo 108 del Regolamento EPPO e in conformità alla legge italiana, e sono trattate in conformità alle pertinenti norme in materia di riservatezza.

2. L'EPPO e la Procura generale presso la Corte dei conti non si scambieranno informazioni se la loro rivelazione all'altra Parte è vietata dalla legge applicabile alla Parte che detiene le informazioni.

Articolo 8 Protezione dei dati

1. I dati personali possono essere trattati dall'EPPO e dalla Procura generale presso la Corte dei conti soltanto nel pieno rispetto del quadro giuridico di protezione dei dati applicabile al trattamento. Qualsiasi dato personale trattato dall'EPPO o dalla Procura generale presso la Corte dei conti sarà trattato esclusivamente nel pieno rispetto dei principi di legalità e correttezza, minimizzazione dei dati, accuratezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilità. Entrambe le Parti garantiranno che ogni attività di ricezione dei dati personali, nonché gli eventuali trasferimenti degli stessi, siano debitamente registrati e tracciabili, con indicazione, se richiesto da queste o altre norme di attuazione, dei motivi del loro trasferimento. Nessun dato personale sarà conservato più a lungo di quanto necessario per lo scopo per il quale è stato trattato, o di quanto richiesto in virtù di altri obblighi di legge.
2. Nel momento in cui le Parti si scambiano dati personali a fini investigativi e l'interessato è già stato informato del trattamento dei propri dati dalla Parte trasmittente, ne sarà data comunicazione alla Parte ricevente nel rispetto delle norme applicabili in materia di riservatezza delle indagini.
3. Non appena una delle Parti viene a conoscenza di una violazione dei dati personali trasmessi sulla base del presente Accordo, deve informarne l'altra Parte, nel rispetto delle norme applicabili in materia di riservatezza delle indagini. La comunicazione deve descrivere la natura della violazione dei dati personali e qualsiasi azione correttiva eventualmente intrapresa.
4. I dati personali saranno trasmessi per una determinata finalità e non saranno trattati in modo incompatibile con la finalità per la quale sono stati trasmessi.
5. Le Parti rispetteranno qualsiasi limitazione all'uso delle informazioni scambiate o istruzione relativa alla cancellazione o alla distruzione delle stesse, comprese eventuali limitazioni di accesso in termini generali o specifici.

Articolo 9 Spese

Le Parti sosterranno ognuna le proprie spese relative all'applicazione del presente Accordo, salvo disposizioni contrarie.

Articolo 10 Modifiche e integrazioni

Il presente Accordo di lavoro può essere modificato per iscritto in qualsiasi momento di comune accordo tra le Parti.

Articolo 11
Entrata in vigore

Il presente Accordo di lavoro entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione.


Fatto a Lussemburgo il 13/09/2021, in due originali in lingua inglese e italiana.

Per l'EPPO,



Laura Codruța KÖVESI
Procuratore capo europeo

Per la Procura generale presso la Corte
dei conti italiana,



Angelo Canale
Procuratore generale